



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 12 del 22/01/2021

OGGETTO: CONVENZIONE TRA TRIBUNALE DI MODENA E PROVINCIA DI MODENA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 - MESSA ALLA PROVA (MAP)..

La legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova.

Il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

A norma dell'art. 464-*quater* c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell'imputato e con il programma di trattamento predisposto dall'UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo.

Tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168-*bis* co. 3 c.p.).

In data 10 giugno 2015 è stato adottato il Regolamento del Ministro della Giustizia, previsto dall'art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni a cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di prestazioni di lavoro: per finalità sociali e socio-sanitarie; di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; la manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici (con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia); inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni.

L'Amministrazione provinciale di Modena rientra tra gli enti indicati nell'art. 168-*bis* c.p. e nell'art. 54 del D.Lvo 274/00 in cui può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; ed intende

stipulare una convenzione con il Tribunale al fine di beneficiare della prestazione di attività non retribuita in favore della collettività conseguente all'applicazione dell'istituto della "messa alla prova", secondo quanto disposto dalle norme sopraccitate.

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice, e nella quale verrà indicata il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a ciò che è stabilito dall'art. 1 della convenzione

In conformità con quanto previsto dall'art. 2, punto 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, l'Ente indica nella Convenzione le specifiche prestazioni lavorative oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività, tutte classificabili (secondo il Regolamento del 10 giugno 2015 citato in premessa al punto 5) nella tipologia "manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici".

L'attività sarà svolta presso gli uffici della Provincia o le strutture di competenza in cui i dipendenti provinciali espletano la loro consueta attività lavorativa (infrastrutture scolastiche, viarie, ecc...), in affiancamento / supporto al personale dipendente.

L'attività di cui al presente articolo potrà consistere, a seconda delle esigenze dell'amministrazione e delle competenze ed esperienze professionali del condannato, in:

- attività a carattere prevalentemente esecutivo o di carattere tecnico manuale, comportante anche l'utilizzo di strumenti ed arnesi di lavoro;
- attività di supporto operativo a tecnici e amministrativi dell'ente;
- **attività di astanteria, centralino e informazioni.**

La prestazione, inoltre, sarà svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Polizia Provinciale e Affari Generali Dr.ssa Patrizia Gambarini.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa dr. Raffaele Guizzardi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016, sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di approvare la Convenzione con il Tribunale che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

TRIBUNALE DI MODENA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E
DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2015**
Approvata con D.G.C. n. 550/2015

Premesso che

1. la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
2. il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
3. a norma dell’art. 464-*quater* c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
4. tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale, ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168-*bis* co. 3 c.p.);
5. in data 10 giugno 2015 è stato emesso il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
6. il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di prestazioni di lavoro: per finalità sociali e socio-sanitarie; di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; la manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici (con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia); inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
7. il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168-*bis* c.p. e dall’art. 54 del D.Lvo 274/2000,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Amministrazione Provinciale di Modena nella persona del Presidente Gian Domenico Tomei (di seguito “l’Ente”).

Art. 1 Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ai sensi dell’art. 464-*quater* codice procedura penale (c.p.p.) alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto diverse prestazioni presso i Settori dello stesso; in particolare sono previste:

per tutte le Aree: attività amministrativa (anche informatica) per archiviazione, riordino ed elaborazione dati, attività a carattere prevalentemente esecutivo di supporto ai commessi che svolgono lavori di portineria e logistici, attività di supporto al personale addetto a servizi di astanteria, centralino e informazioni, nel caso di soggetti con specifiche competenze, attività tecniche sia d’ufficio sia all’esterno di supporto-affiancamento al personale tecnico;

per l’Area Lavori Pubblici: attività a carattere prevalentemente esecutivo o di carattere tecnico manuale comportanti anche l’utilizzo di strumenti ed arnesi di lavoro in affiancamento - supporto al personale dei servizi manutenzione scuole, edilizia e viabilità in genere (strade / ciclabili) per attività conservative e operative di messa in sicurezza e manutenzione di strade ed edifici pubblici del territorio provinciale;

Tutte le precedenti prestazioni lavorative sono classificabili (secondo il Regolamento del 10 giugno 2015 citato in Premessa al punto 5) alla seguente tipologia di prestazione di lavoro: “la manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici”.

Art. 2 Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice, e nella quale verrà indicata il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art. 1.

L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

1) il Dirigente pro-tempore del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale (di seguito “il Coordinatore”);

- 2) i Dirigenti pro-tempore dei Settori e/o Servizi, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all'UEPE di Modena, relazione integrata anche dai nominativi dei Dirigenti responsabili dei Settori indicati.

La disponibilità dell'Ente potrà essere verificata contattandolo tramite posta certificata all'indirizzo provinciadimodena@cert.provincia.modena.it (per informazioni preliminari è possibile contattare telefonicamente il numero fisso 059 209 307) ed una volta ottenuta la disponibilità dell'Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE sede a Modena via Sigonio n. 50/4, tel. 059 212230), per la redazione del programma o agli indirizzi mail uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it, o via fax 059/214611).

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell'imputato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'imputato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria, ed è a carico dell'Ente ospitante, l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-*quater* c.p..

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all'UEPE, che ha predisposto il

programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena, lì _____

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo

Per la Provincia di Modena
Il Presidente
Gian Domenico Tomei



Provincia di Modena

**Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Presidenza**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA TRIBUNALE DI MODENA E PROVINCIA DI MODENA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 - MESSA ALLA PROVA (MAP).

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di Atto n. 185/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 21/01/2021

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

ATTO DEL PRESIDENTE

L' Atto del Presidente n. 12 del 22/01/2021 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 22/01/2021

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)